

(N. 2461)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 4<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati  
nella seduta del 13 febbraio 1958 (V. Stampato n. 3496)*

**presentato dal Ministro dell'Interno  
(TAMBRONI)**

**di concerto col Ministro del Tesoro  
(MEDICI)**

**col Ministro del Bilancio  
(ZOLI)**

**col Ministro di Grazia e Giustizia  
(GONELLA)**

**col Ministro della Difesa  
(TAVIANI)**

**col Ministro delle Finanze  
(ANDREOTTI)**

**e col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste  
(COLOMBO)**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 18 FEBBRAIO 1958

Adeguamento dell'indennità di alloggio al personale dell'Arma dei carabinieri, del  
Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza,  
del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia, che non fruiscono di alloggio a titolo gratuito, l'indennità di alloggio è stabilita nelle seguenti misure mensili:

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| Ufficiale generale . . . . .            | L. 22.000 |
| Colonnello . . . . .                    | » 19.000  |
| Tenente Colonnello e Maggiore . . . . . | » 15.100  |
| Capitano . . . . .                      | » 13.350  |
| Ufficiale subalterno . . . . .          | » 10.650  |

## Art. 2.

L'indennità di alloggio per i sottufficiali e militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato, ammogliati e vedovi con prole, che non fruiscono di alloggio in caserma, è stabilita nelle seguenti misure mensili:

Nelle sedi con popolazione non inferiore ai 250.000 abitanti:

maresciallo di alloggio maggiore, maresciallo di alloggio capo dei carabinieri e gradi corrispondenti delle altre forze di polizia . . . L. 6.371

maresciallo di alloggio, brigadiere, vicebrigadiere, appuntato e militare dell'Arma dei carabinieri e gradi corrispondenti delle altre forze di polizia . . . . . » 6.267

Nelle sedi con popolazione inferiore ai 250.000 abitanti:

maresciallo di alloggio maggiore e maresciallo di alloggio capo dei carabinieri e gradi corrispondenti delle altre forze di polizia . L. 5.310

maresciallo di alloggio, brigadiere, vicebrigadiere, appuntato e militare dell'Arma dei carabinieri e gradi corrispondenti delle altre forze di polizia . . . . . L. 5.222

L'indennità di alloggio, per il personale di cui al precedente comma, che sia celibe o vedovo senza prole e che risieda in località ove non esistono caserme e che sia, quindi, costretto ad alloggiare in abitazioni private, è stabilita nelle seguenti misure mensili:

Nelle sedi con popolazione non inferiore ai 250.000 abitanti:

maresciallo di alloggio maggiore e maresciallo di alloggio capo dei carabinieri e gradi corrispondenti delle altre forze di polizia . L. 2.283

maresciallo di alloggio, brigadiere, vicebrigadiere, appuntato e militare dell'Arma dei carabinieri e gradi corrispondenti delle altre forze di polizia . . . . . » 2.245

Nelle sedi con popolazione inferiore ai 250.000 abitanti:

maresciallo di alloggio maggiore e maresciallo di alloggio capo dei carabinieri e gradi corrispondenti delle altre forze di polizia . L. 1.932

maresciallo di alloggio, brigadiere, vicebrigadiere, appuntato e militare dell'Arma dei carabinieri e gradi corrispondenti delle altre forze di polizia . . . . . » 1.900

## Art. 3.

L'indennità di alloggio compete, qualunque sia la posizione in cui si trovi il personale di cui alla presente legge, eccettuato il caso di aspettativa o licenza straordinaria per motivi privati o di sospensione dall'impiego o dal servizio o dalle funzioni e dagli assegni.

## Art. 4.

Per quanto non diversamente disposto nella presente legge, si applicano le norme contenute

nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 222, e nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 dicembre 1947, n. 1561.

L'adeguamento dell'indennità di cui alla presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1958.

Art. 5.

All'onere di lire 4.000.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1957-58 si farà fronte con l'entrata de-

rivante dal versamento in Tesoreria del fondo concernente la liquidazione dei beni tedeschi in Italia; per l'esercizio 1958-59 all'onere di lire 8 miliardi si provvederà con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo concernente il finanziamento di oneri recati da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.